



Ministero della Giustizia

**Gabinetto del Ministro
Servizio Interrogazioni Parlamentari**

Alla Deputata Stefania ASCARI
CAMERA DEI DEPUTATI

e, p.c.

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Servizio Assemblea – Ufficio Sindacato Ispettivo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Dipartimento Rapporti con il Parlamento
Ufficio II

R O M A

All. 2

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-04140 della Dep. Stefania ASCARI (res. n. 413 del 21.01.2025)

Trasmetto alla S.V. la risposta scritta all'interrogazione in oggetto rivolta al Signor Ministro.

Il Capo di Gabinetto
Giusi Bartolozzi

possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giuridiche;

la Corte ha precisato che, in coerenza con l'oggetto del giudizio principale, la sentenza non concerne il regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, né i detenuti sottoposti alla sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis della stessa legge;

l'oggetto della richiesta da parte del giudice remittente era la possibilità di utilizzare il tempo del colloquio con il/la partner per rapporti intimi anche di tipo sessuale; entrambe precluse in maniera assoluta dalla formulazione dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario;

la Corte ha affermato che «L'ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l'essenza. Lo stato di detenzione può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società »;

nell'indicare alcuni profili organizzativi implicati dalla propria pronuncia, la Corte ha auspicato un'« azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell'amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze », « con la gradualità eventualmente necessaria »;

le maggiori problematiche per dare attuazione alla sentenza risulta essere la mancanza di spazi idonei all'interno degli

istituti penitenziari atti a garantire il diritto dei detenuti di avere rapporti intimi con il proprio partner;

non risultano all'interrogante notizie sul come e quando il Ministro interrogato intenda attivarsi tramite il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al fine di dare graduale attuazione alla sentenza della Corte e scongiurare eventuali richieste risarcitorie -;

quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda assumere il Ministro interrogato al fine di dare attuazione alla sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale riguardante il diritto dei detenuti di poter accedere a colloqui intimi con i propri partner;

se il Ministro interrogato si sia attivato al fine di procedere ad una ricognizione negli istituti penitenziari degli spazi che possano essere adibiti al suddetto scopo, verificando quanti e quali interventi di adeguamento siano necessari ed individuando le risorse necessarie per i relativi interventi.

(5-03397)

Interrogazione a risposta scritta:

ASCARI. - *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Per sapere - premesso che:

il 10 gennaio 2025 si è concluso, presso la Corte d'Assise di Novara, il processo contro ventisei imputati coinvolti nel caso della cosiddetta « psicosecca delle bestie di Novara »;

il procedimento, svolto a porte chiuse a tutela delle vittime, ha avuto inizio nel febbraio 2023 ed è scaturito dalle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Torino, iniziate a seguito della denuncia di una giovane donna, all'epoca dei fatti minorenni, che si è costituita parte civile insieme ad altre presunte vittime;

secondo l'accusa, la comunità in questione avrebbe messo in atto un sistema di manipolazioni psicologiche, abusi sessuali

estremi e pratiche degradanti, coinvolgendo anche minori;

la sentenza di primo grado ha stabilito una sola condanna nei confronti di Barbara Magnani per violenza sessuale di gruppo avvenuta nel 2012, mentre ventuno imputati sono stati prosciolti e nove assolti per non aver commesso il fatto;

il reato di associazione a delinquere finalizzata agli abusi sessuali, pur riconosciuto come sussistente fino al 2010, è risultato prescritto;

la Corte non ha riconosciuto l'aggravante della riduzione in schiavitù connessa al reato di associazione a delinquere;

la dichiarazione d'illegittimità dell'articolo 603 del codice penale, operata con la sentenza della Corte costituzionale n. 96 dell'8 giugno 1981, ha lasciato un vuoto normativo riguardante i fenomeni di « plagio » e condizionamento psicologico;

la vicenda giudiziaria ha evidenziato ancora una volta la difficoltà di sanzionare condotte manipolative all'interno di contesti settari, spesso assorbite sotto altre fattispecie penali che non garantiscono adeguata protezione alle vittime;

secondo la giornalista Olga Mascolo, in un articolo pubblicato su *Fanpage* il 14 gennaio 2025, il processo è stato caratterizzato da un clima ostile nei confronti della stampa, con accuse di linciaggio mediatico rivolte agli organi di informazione da parte della difesa —:

se e quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare per colmare il vuoto normativo relativo ai reati di condizionamento psicologico e manipolazione mentale;

se siano previste misure specifiche per prevenire e contrastare abusi sui minori in contesti comunitari caratterizzati da dinamiche coercitive e manipolative;

se non si ritenga necessario adottare iniziative di carattere normativo volte a eliminare la prescrizione dei reati sessuali contro i minori, garantendo così una tutela più efficace e duratura delle vittime;

quali iniziative di competenza intendano assumere per salvaguardare la libertà di stampa e il diritto all'informazione in relazione a vicende analoghe a quelle di cui in premessa. (4-04140)

* * *

IMPRESE E MADE IN ITALY

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle imprese e del made in Italy, per sapere — premesso che:

da quanto si apprende da organi di stampa il tribunale di Milano il 4 novembre 2024 ha dichiarato « lo stato di insolvenza » di Acciaierie d'Italia Holding (di seguito AdIH) accertando uno squilibrio finanziario da quasi 1 miliardo di euro, per lo più riconducibile a debiti verso i soci, professionisti e fornitori;

la sentenza emessa dai giudici della Sezione crisi d'impresa ha accolto il ricorso promosso da Acciaierie d'Italia s.p.a. in amministrazione straordinaria, nei confronti della *holding* a sua volta messa in amministrazione straordinaria dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* nella primavera del 2024;

la verifica dello stato passivo di AdIH è stata fissata per il 5 marzo 2025 davanti al giudice delegato della procedura, Laura De Simone, che avrà il compito di esaminare la situazione debitoria della *holding* e determinare le misure necessarie per affrontare la crisi aziendale;

lo stesso tribunale di Milano il 29 febbraio 2024 aveva dichiarato lo stato di insolvenza per Acciaierie d'Italia, ex Ilva, dopo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su richiesta del socio di minoranza Invitalia, con proprio decreto del 20 febbraio 2024 ha ammesso con decorrenza immediata la Società in amministrazione straordinaria, con la nomina del commissario unico nella persona dell'inge-



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04140 DEL DEP. ASCARI
(res. n. 413 del 21 gennaio 2025)**

RISPOSTA

L'atto di sindacato ispettivo in oggetto fa riferimento alla vicenda processuale che ha visto coinvolti ventisei imputati nel caso della cosiddetta "psicosetta delle bestie di Novara", i cui adepti si sarebbero resi responsabili di numerosi e gravi reati in ambito sessuale, anche in danno di minori.

Dopo aver ripercorso la vicenda giudiziaria, conclusasi, peraltro, con una sentenza di primo grado con una sola condanna per violenza sessuale ed assolutoria per tutti gli altri imputati, prosciolti od assolti per non avere commesso il fatto, nel corso dell'atto di sindacato ispettivo, si fa riferimento alla dichiarazione d'illegittimità dell'articolo 603 del Codice penale, operata con la sentenza della Corte costituzionale n. 96 dell'8 giugno 1981, in ragione del fatto che la stessa avrebbe determinato un vuoto normativo riguardante i fenomeni di plagio e condizionamento psicologico.

Preliminarmente si rappresenta che, sulla vicenda giudiziaria richiamata dagli interroganti, con nota del 10 febbraio 2025, il Presidente del Tribunale di Novara, opportunamente interpellato dalla Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, ha trasmesso una relazione che, per completezza di esposizione, si riporta di seguito: *"Con riferimento a quanto in oggetto indicato e a riscontro (...) comunico quanto segue.*

All'esito delle indagini preliminari la Procura della Repubblica - DDA di Torino depositava la richiesta di rinvio a giudizio (...) per i reati di associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti contro la sfera sessuale - anche in danno di

minori – e riduzione in schiavitù, nonché per plurimi reati di riduzioni in schiavitù e violenza sessuale di gruppo aggravata commessi fino al 19.7.2020.

All'udienza preliminare il GUP del Tribunale di Torino disponeva la sospensione del procedimento nei confronti (di due) degli imputati a seguito dell'accertamento della loro incapacità di partecipare coscientemente al processo, emettendo nei confronti di tutti gli altri 26 imputati il decreto che dispone il giudizio davanti alla Corte di Assise di Novara per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù e alle violenze sessuali, nonché, solo per taluni imputati, del reato di violenza sessuale di gruppo.

Iniziato il processo davanti alla Corte di Assise di Novara (...) è stata emessa il dispositivo della sentenza con cui la Corte di Assise (...) Inoltre, per ventuno imputati, (...) la Corte di Assise ha emesso sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato.

Per tutte le residue posizioni in contestazione è stata emessa sentenza di assoluzione (...) la motivazione relativa alla ricostruzione dei fatti e alle ragioni della decisione, nel termine di giorni novanta, tuttora in corso”.

Passando all'analisi della normativa di settore riguardante, in particolare, la protezione dei minori da abusi, sia comunitaria che nazionale, la stessa è complessa e si articola su diversi livelli.

La stessa Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia con la legge 27 giugno 2013 n.77, pur principalmente orientata verso la violenza domestica e la violenza di genere, ha implicazioni rilevanti per la protezione dei minori e stabilisce misure per prevenire e contrastare le violenze in ambito familiare e comunitario, incluse le dinamiche coercitive e manipolative che potrebbero verificarsi nei contesti di protezione o recupero dei minori. In tale contesto, è intervenuta anche la legge del 19 luglio 2019, cosiddetta “Codice Rosso”, che, nel modificare l'art. 572 c.p., ha previsto, all'ultimo comma, che il minore che assista ai maltrattamenti sia considerato persona offesa dal reato. Tra le aggravanti, introdotte al comma 2, c'è l'ipotesi dei maltrattamenti sui

minori, laddove questi siano realizzati in presenza o in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile. Inoltre, la legge 24 novembre 2023 n. 168 recante *“Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”* il cui impianto è frutto di una scelta di coerenza con il quadro normativo sovranazionale, in particolare con la Convenzione di Istanbul, e con le diverse pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha esteso la definizione di violenza domestica, attraverso l’inserimento della c.d. violenza assistita, ossia la violenza commessa in presenza di minori di età, in grado di produrre effetti traumatici di pari intensità rispetto a quelli prodotti dalle violenze subite in maniera diretta.


D’altronde, la legge 168 del 2023 ha introdotto incisive disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori di carattere processuale volte a contrastare la violenza sulle donne e domestica e rappresenta un decisivo cambio di passo. L’intervento normativo è stato fortemente voluto dal Governo ed è stato elaborato anche sulla base delle risultanze dei lavori e delle istanze più urgenti formulate dall’Assemblea e dal Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica nel corso delle riunioni convocate nel 2023. Tra le numerose disposizioni, il Governo ha voluto introdurre per la prima volta misure per contenere i tempi processuali e volte alla velocizzazione delle valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico, ma anche rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva, rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva e, ancora, migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza. Il Legislatore è intervenuto potenziando le misure di prevenzione, ed anche introducendo una norma che, per la prima volta, prevede una crono scansione dell’iter di adozione della misura cautelare.

È stato inoltre introdotto un “binario privilegiato” per la definizione dei procedimenti iscritti per reati afferenti alla “violenza sulle donne e domestica” con la modifica delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

L'impegno, inoltre, non è limitato all'intervento legislativo appena illustrato ma è, altresì, orientato a un costante monitoraggio e controllo dei fenomeni criminosi nei confronti dei cd. soggetti fragili e ad una efficace formazione degli operatori.

Sul versante formativo, è stato anche rafforzato l'Osservatorio permanente interno al Dicastero, che va ad affiancarsi alla Cabina di Regia interistituzionale e all'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

In conclusione, con l'impianto normativo messo in campo e gli investimenti e le risorse stanziare nella formazione, questo Governo ha attivato un percorso trasversale atto a diffondere i valori del rispetto e del rifiuto di ogni forma di abuso e sopraffazione.


Il Ministro
Il Ministro della Giustizia
On. Carlo Nordio